



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**

Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona
Numero Unico LND Liguria: 010995151
Pec: dplnd.savona@pec.it

E-mail: dplnd.savona@figc.it – del.savona.segreteria@lnd.it

E-mail Giudice Sportivo: del.savona.giudice@lnd.it

E-mail Settore Giovanile e Scolastico: del.savona.sgs@lnd.it

E-mail Campi / Programma gare: dpsavona.campisportivi@lnd.it

Pronto A.I.A. Sezione Savona: 3248907049 – Sezione Albenga: 3397111201

Sito internet: <https://liguria.lnd.it/>

STAGIONE SPORTIVA 2022 / 2023

COMUNICATO UFFICIALE N° 03 del 12/07/2022

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Nessuna Comunicazione

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente)

Avv. Matteo SAVIO

Avv. Fabrizio FAILLACI (Relatore)

all'udienza del 29 giugno 2022 ha deliberato:

Prot. 17969/443 pfi 21-22 PM/mf– Deferimento della società ASD FC BOGLIASCO e dei suoi tesserati, Samuele LUCA' e Alessio LETI, nel procedimento disciplinare n. 433pfi 21-22 avente ad oggetto: "Accertamenti in merito ai fatti accaduti al calciatore Riccardo Andrea Pesce, tesserato per la società ASD Football Club Bogliasco, al quale venivano sottratte le scarpe all'interno dello spogliatoio e gli venivano riconsegnate il giorno successivo, dall'allenatore della Società, in condizione talmente degradate da non poter essere più utilizzate".

I tesserati della società ASD FC BOGLIASCO, Samuele LUCA' e Alessio LETI, sono stati deferiti dalla Procura Federale per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in data 07/10/2021, al termine della seduta di allenamento della leva 2007, urinato sulle scarpe da calcio del compagno di squadra Riccardo Andrea PESCE, da quest'ultimo dimenticate nello spogliatoio.

Contestualmente la Procura Federale deferiva la società ASD FC BOGLIASCO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai suoi tesserati

All'udienza del 29 giugno 2022, il Procuratore Federale ha richiesto la sanzione dell'inibizione per tre giornate nei confronti dei giocatori, Samuele LUCA' e Alessio LETI, e la sanzione di € 600,00 di ammenda nei confronti della società ASD FC BOGLIASCO.

La materialità dei fatti è indubbia e trova riscontro negli atti di indagine contenuti nel fascicolo, costituiti nell'audizione dei giocatori, Riccardo Andrea PESCE, Samuele LUCA' e Alessio LETI, nonché nella testimonianza dell'allenatore della leva 2007 della ASD FC BOGLIASCO, sig. Corrado CUTTICA.

I procuratori delle partecostituiti, per la precisione il difensore del sig. Samuele LUCA' e quello della società ASD FC BOGLIASCO, all'udienza del 29 giugno, in merito ai fatti, si sono limitati a contestare la circostanza che i tesserati non hanno mai commesso alcun atto di sottrazione avente ad oggetto le scarpe del compagno di squadra, dal momento che le medesime, come dichiarato dallo stesso Pesce in sede di indagini, erano state da lui dimenticate nello spogliatoio alla fine degli allenamenti. Tali calzature venivano rinvenute e lanciate da soggetti rimasti ignoti nel vano delle docce dove si trovavano in quel momento i signori Luca' e Leti che vi urinavano sopra.

Sebbene la condotta posta in essere dai tesserati appaia di dubbio gusto e sia sicuramente censurabile, appare pacifico *l'animus iocandis* sotteso a tale azione, considerata anche la giovane età dei soggetti e la tenuità del fatto.

Inoltre, nel corso delle indagini, è emerso che la stessa persona offesa del presente procedimento disciplinare, a sua volta, alcuni giorni prima, avesse attuato ai danni di un altro compagno di squadra, analogo scherzo.

Entrambi i tesserati, durante la loro audizione, hanno manifestato un chiaro atteggiamento di pentimento per l'azione posta in essere ed hanno presentato le loro scuse al sig. Pesce.

Il sig. Cutica, l'allenatore della squadra, come dichiarato dallo stesso, risulta avere sanzionato tutti i giocatori che erano presenti nello spogliatoio con il sig. Pesce in data 07/10/2021, tra cui Luca' e Leti, non convocandoli per due partite consecutive di campionato con lo scopo di responsabilizzarli.

Da ultimo, il tesserato Luca' ha fornito piena prova di aver risarcito il danno arrecato per la quota di sua spettanza mediante deposito del bonifico effettuato in favore del compagno di squadra Pesce.

Pertanto, per quanto responsabili della violazione di cui all'art. 4, comma 1, CGS, i tesserati Luca' e Leti, in ragione di quanto sopra specificato, risultano essere passibili dell'applicazione dell'art. 128 in loro favore, commutando la sanzione adottabile in una meno afflittiva rispetto a quella proposta dalla Procura. Di conseguenza, anche la responsabilità della società risulta attenuata e, quindi, può trovare applicazione una sanzione in misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla Procura.

P.Q.M.

il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria dichiara i tesserati della società ASD Football Club Bogliasco, Samuele LUCA' e Alessio LETI, responsabili della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e, per l'effetto, infligge loro la sanzione dell'ammonizione con diffida ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b).

Dichiara, altresì, la società ASD Football Club Bogliasco responsabile a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 2, del CGS per la violazione ascritta ai propri tesserati, e, per l'effetto, le infligge la sanzione di € 100,00 di ammenda.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore)

Avv. Matteo SAVIO

Avv. Fabrizio FAILLACI

all'udienza del 29 giugno ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito al procedimento disciplinare n. 309 pfi 21-22, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito ad una aggressione subita da un tesserato della società ASD Dinamo Santiago, al termine della gara Voltri – Dinamo Santiago del 31.10.2021, valevole per il Campionato di Seconda Categoria”.

.....

Al Signor FedriChavez, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Voltri 87, è contestata violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 31.10.2021 al termine della gara Voltri87 - Dinamo Santiago, nell'ambiente adiacente agli spogliatoi, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver colpito alla nuca con un pugno il calciatore tesserato per la ASD Dinamo Santiago, sig. Postiglione Giorgio

Al Signor Giorgio Postiglione, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Dinamo Santiago, è contestata la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 31.10.2021 al termine della gara Voltri87-Dinamo Santiago, all'interno del terreno di giuoco, colpito con un pugno il calciatore tesserato per la A.S.D. Voltri 87, sig. FedriChavez

Al Signor Matteo Fumanti, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Voltri 87, è contestata la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver provveduto materialmente, al termine della gara Voltri87 - Dinamo Santiago del 31.10.2021, all'apertura del cancello di accesso al recinto di giuoco, permettendo così l'invasione del terreno di giuoco da parte dei sostenitori della propria squadra

Dalla complessiva attività inquirente svolta e dagli atti sopra indicati è emerso quanto segue.

Al termine della gara Voltri87 - Dinamo Santiago del 31.10.2021 Il sig. Matteo Fumanti, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società ASD Voltri 87, provvedeva materialmente all'apertura del cancello di accesso al recinto di giuoco, consentendo in tal modo l'invasione del terreno di giuoco da parte dei sostenitori della propria squadra.

Dopo il termine della stessa gara e nell'ambiente adiacente agli spogliatoi, inoltre, il sig. FedriChavez, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società ASD Voltri 87, colpiva alla nuca con un pugno il calciatore tesserato per la ASD Dinamo Santiago, sig. Postiglione Giorgio.

Da ultimo, poi, il sig. Postiglione Giorgio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Dinamo Santiago, sempre al termine della gara Voltri87 - Dinamo Santiago del 31.10.2021 ed all'interno del terreno di giuoco, colpiva con un pugno il calciatore tesserato per la ASD Voltri 87, sig. FedriChavez. Tale quadro probatorio è emerso dal compendio delle dichiarazioni acquisite nella fase istruttoria e non è stato oggetto di alcuna fondata censura da parte dei deferiti, i quali non sono riusciti a scalfire, nelle rispettive discussioni, la solidità dell'impianto accusatorio.

In ogni caso, per quanto concerne i Signori Chavez e Positiglione, è da reputarsi pacifico che gli stessi, a fine gara, abbiano preso parte ad una violenta contesa con passaggio alle vie di fatto scaturita al termine della gara e tanto basta ai fini dell'irrogazione della squalifica per quattro gare ciascuno.

Ne consegue la responsabilità delle rispettive società, a titolo di responsabilità oggettiva, con conseguente irrogazione di sanzione pecuniaria a carico della sola Dinamo Santiago, avendo la società Voltri patteggiato prima del deferimento.

Per quanto concerne la condotta del Signor Fumanti, la stessa è stata riferita da plurimi testimoni e deve reputarsi, alla stregua delle altre, pacifica; sicché anche il precitato deve essere squalificato, per condotta gravemente antisportiva, per due gare.

Devesi, da ultimo, evidenziare che l'impianto sportivo ove è stata disputata la gara in oggetto, sarebbe gestito non già dalla squadra ospitante, ma dalla società ASD Praese 1945.

Nel corso delle indagini, è stato escusso il Presidente di detta società, Vincenzo Raso, il quale ha riferito che “il cancello di accesso è munito di un chiavistello apribile da entrambe le parti (bastava, dalla tribuna, infilare la mano nella recinzione) e di non sapere se durante la partita fosse rimasto aperto o chiuso”.

Sembrirebbe, quindi, che il cancello atto a separare il recinto di giuoco dagli spalti possa essere aperto, con la medesima facilità, tanto dall'esterno quanto dall'interno, con conseguente eventualità che persone non autorizzate possano indebitamente accedere al recinto di giuoco ove detto varco non sia costantemente presidiato.

Sul punto, si ritiene opportuna la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria delibera l'inflizione delle seguenti sanzioni:

Fedri CHAVEZ: quattro gare di squalifica

Giorgio POSTIGLIONE: quattro gare di squalifica

Matteo FUMANTI: due gare di squalifica

DINAMO SANTIAGO: € 100 di ammenda.

Ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione al gestore dell'impianto sportivo, per quanto in motivazione.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore)

Avv. Matteo SAVIO

Avv. Fabrizio FAILLACI

all'udienza del 29 giugno ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito al procedimento disciplinare n.341pfi 21-22, avente ad oggetto: “Condotta antisportiva del presidente della ASD Pro Savona Calcio, sig. Simone Marinelli, nel corso della gara Pro Savona Calcio – Sampierdarenese del 7.11.2021” (pubblicata a C.U. in data 1 luglio 2022).

Il presente procedimento trae origine da una segnalazione del presidente della società Sampierdarenese relativa a fatti accaduti nel corso della gara Pro Savona - Sampierdarenese, disputata il 7.11.2021.

In particolare, il denunciante ha segnalato che il sig. Marinelli avrebbe posto in essere ripetute provocazioni, unitamente ad altri sostenitori della Pro Savona, nei confronti del gruppo di dirigenti e sostenitori della Sampierdarenese; a causa del clima di tensione creatosi, poi, un sostenitore savonese avrebbe sferrato un pugno ad un dirigente della Sampierdarenese, costringendo il vice presidente di detta società a chiamare la forza pubblica.

Successivamente, poi, il sig. Marinelli si sarebbe spostato negli spogliatoi, dove avrebbe rivolto frasi ingiuriose e minacciose a due calciatori e ad un dirigente della compagine avversaria.

All'esito dell'istruttoria svolta, la Procura Federale ha deferito il Signor Marinelli e, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento di costui, la società Pro Savona, per avere lo stesso in data 7.11.2021, in occasione della gara Pro Savona Calcio – Sampierdarenese, posto in essere una condotta gravemente antisportiva consistita nell'aver ripetutamente inveito fino al decimo minuto del secondo tempo contro il gruppo di dirigenti, calciatori non in distinta e parenti dei calciatori della Sampierdarenese presenti in tribuna, creando un clima di tensione tra gli stessi e la tifoseria locale e successivamente, trasferitosi negli spogliatoi al termine della gara, nell'aver proferito nei confronti dei calciatori della Sampierdarenese, sigg.ri Emanuele De Vincenzo ed Andrea Gesi, nonché del dirigente della stessa società sig. Mirco Percivale, le seguenti parole: “non vi facciamo uscire”.

In buona sostanza, al Signor Marinelli sono state contestate due condotte: aver inveito contro tesserati della Sampierdarenese presenti sugli spalti ed aver minacciato due tesserati del medesimo sodalizio al termine della gara.

Questo Tribunale ha esaminato le testimonianze raccolte dalla Procura federale ed ha rilevato quanto segue.

Giova anzitutto premettere che, come consta dal C.U. n. 33 dell'11 novembre 2021 il Giudice Sportivo Regionale ha sanzionato la società Pro Savona Calcio per il comportamento tenuto da una parte della propria tifoseria che inveiva contro il ddg e contro gli avversari a partire da metà del primo tempo, con incessanti espressioni ingiuriose e minacciose; la stessa tifoseria, nel corso della gara, utilizzava ripetutamente un paio di fischietti dal suono simile a quello arbitrale, creando notevole disturbo. Per non aver evitato, nel corso del secondo tempo, che nello spazio antistante gli spogliatoi persistessero 7/8 individui riconducibili alla società e non in distinta. Per aver la propria tifoseria, al 32' del 2t., tirato sul tdg un accendino, che sfiorava un calciatore ospite e per aver, a fine gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, lanciato, una bottiglietta che anche in questo caso sfiorava un calciatore ospite.

Agli atti sono presenti, inoltre, le testimonianze di alcuni tesserati della società Sampierdarenese e, segnatamente:

- Massimiliano POGGIOLI (Vice Presidente): “Vi è stata un’espulsione di un calciatore del Pro Savona nel I tempo e ciò ha inasprito gli animi [...] Nel secondo tempo il Savona è passato in svantaggio [...] Da allora ho notato che il Marinelli ha iniziato a inveire nei nostri confronti con urla, espressioni offensive e accuse varie, in particolare sosteneva in modo acceso e pieno d’ira che la nostra società è sleale, non rispetta i principi di della correttezza sportiva e soprattutto i nostri calciatori avevano un atteggiamento antisportivo”.
- Riccardo ZINI (dirigente): “La tensione è salita in occasione dell’espulsione di un giocatore del pro Savona, espulsione che non abbiamo capito e giudicata esagerata anche da noi che eravamo gli avversari [...] Vicino a me, a circa 4/5 metri di distanza vi era un signore, che ho saputo dopo che era Marinelli, molto agitato che imprecava verso l’arbitro e altresì accusava presunti favoritismi che le squadre genovesi possono godere. Io ho invitato il Marinelli a calmarsi perché era eccessivamente agitato, abbiamo parlato un po’ senza animosità, lui ripeteva e sottolineava che l’arbitro non era all’altezza, che l’espulsione non era giusta e l’arbitro stava favorendo la Sampierdarenese”.
- Mirco PERCIVALE (dirigente): “Nell’intervallo ho notato Riccardo ZINI che parlava con una persona, che ho saputo dopo essere il Marinelli, con toni accesi ma senza particolare preoccupazione [...] Io mente mi trovavo davanti la porta degli spogliatoi, in mezzo ai miei calciatori Gesi e De Vincenzo, ho visto venire verso di noi una persona, che ho saputo dopo essere il Marinelli, il quale con tono apparentemente normale ha detto che voleva complimentarsi con noi e con la nostra dirigenza, *del modo con cui educate i vostri calciatori*. E continuava in questo modo: *Vi dovete vergognare* e ha terminato dicendo: *Vi volevo comunque dire che non uscite dal campo*. Io e i miei calciatori non abbiamo proferito nessuna risposta. Il Marinelli si è allontanato. Successivamente sono usciti, dopo la doccia negli spogliatoi, i nostri calciatori senza che accadesse nulla”.
- Emanuele DE VINCENZO (calciatore): “Verso fine gara [...] il Marinelli si è rivolto verso di me, verso un mio compagno di squadra, il signor Gesi e verso un nostro dirigente, il signor Percivale, e con tono provocatorio ha accusato la società di essere pessima, di dare cattivi esempi, di dare esempio di antisportività [...] nessuno di noi ha risposto [...] A fine gara, dopo la doccia di tutti i miei compagni, siamo usciti dirigendoci verso le vetture”.
- Mauro FUSARO (direttore sportivo): “Ho notato Marinelli molto agitato, ho altresì notato che aveva delle schermaglie verbali con il nostro dirigente Riccardo Zini, i due erano ad una distanza di circa cinque metri. Il fatto non mi ha destato particolare preoccupazione”.
- Andrea GESI (calciatore): “Prima del fischio finale è arrivato da noi il Marinelli e ha proferito diverse frasi offensive rivolto verso di noi: società di pagliacci, siete antisportivi e frasi simili.

- Ha concluso affermando che non saremmo usciti dal campo [...] Dopo la doccia sono andato via in macchina con mio padre, non ho visto nessuno, avevo un impegno e sono andato via in modo spedito”.

Come si è detto, al Marinelli sono contestate due condotte e, segnatamente, aver inveito contro i tesserati della Sampierdarenese ed aver minacciato tre di costoro, al termine della gara, di non consentire la loro uscita dall'impianto sportivo.

Alla luce dei sopra menzionati costretti, deve essere osservato quanto segue.

E' pacifico che il Marinelli, nel corso della gara, allorché si trovava sugli spalti, abbia avuto una discussione – in un primo momento piuttosto accesa e, successivamente, con toni più urbani – con il dirigente della Sampierdarenese Riccardo Zini, nell'ambito della quale, secondo quanto riferito dallo stesso Zini, il deferito si sarebbe lamentato più dell'arbitraggio che della società avversaria, “rea” di essersi giovata di asserite errate decisioni arbitrali.

Tale comportamento, infatti, sarebbe stato reattivo ad un'espulsione comminata dal direttore di gara nei confronti di un calciatore della Pro Savona; espulsione che, anche a dire del dirigente della Sampierdarenese, era “esagerata”.

La condotta del Marinelli, pertanto, si è risolta in una vibrante manifestazione di disappunto nei confronti della direzione di gara e le frasi oggetto di propelezione, sia per il contenuto, sia per le modalità, sia per il contesto nel quale sono state pronunciate non possono reputarsi lesive e/o diffamatorie.

E'altresì pacifico che il comportamento del Marinelli non abbia costituito in alcun modo la scaturigine della violenza posta in essere dai sostenitori del Pro Savona, in quanto la conversazione tra il precitato ed il dirigente Zini si era svolta in termini per lo più tranquilli, senza suscitare qualsivoglia preoccupazione in alcuno dei presenti. Quest'ultimo, infatti, ha riferito di aver interloquuto con il Marinelli “senza animosità” e che il comportamento di quest'ultimo deve essere stato equivocato da alcuni sostenitori del sodalizio ospite.

Prospettazione, questa, fatta anche da altri dirigenti della Sampierdarenese escussi nel corso delle indagini.

Di conseguenza, nessuna responsabilità può essere ascritta al Marinelli per il comportamento dei sostenitori oggi in contestazione, in assenza di qualsivoglia nesso tra la condotta del suddetto e l'atto violento perpetrato in danno del tesserato della Sampierdarenese.

Nessuna responsabilità, del pari, può essere addebitata alla Pro Savona, in quanto la stessa è stata chiamata a rispondere nel presente procedimento non già per il comportamento dei propri sostenitori, bensì solo a titolo di responsabilità oggettiva per il fatto del Signor Marinelli; fatto che, per le ragioni di cui sopra, non costituisce illecito disciplinare e che, pertanto, non può fondare l'applicazione di qualsivoglia sanzione in capo alla società.

E'opportuno, inoltre, ricordare che ai sensi dell'art. 26 C.G.S. le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone. Circostanze, queste, che non si sono verificate nel caso di specie.

Per quanto concerne il comportamento tenuto a fine gara da parte del Signor Marinelli, è pacifico che lo stesso abbia apostrofato tre tesserati della Sampierdarenese “minacciandoli” che non avrebbe permesso loro di uscire dall'impianto sportivo.

E'altresì pacifico che nessuno dei tesserati della Sampierdarenese abbia avuto alcun timore di non poter uscire dall'impianto sportivo e/o abbia avuto alcuna difficoltà all'atto di uscirne.

Come è noto, nel delitto di cui all'art. 612 c.p., la minaccia non deve essere interpretata in senso letterale, ma inquadrata nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti l'espressione utilizzata dal minacciante; ne consegue che la dichiarazione di voler causare un male fisico a qualcuno, quand'anche formulata in termini volgari, non costituisce minaccia se in concreto risulti che essa sia stata utilizzata in senso figurato o metaforico (Cass. pen., Sez. V, 17/06/2003).

In altre parole, l'astratta capacità intimidatrice del male prefigurato non è sufficiente al fine di ritenere integrato il delitto di minaccia di cui all'art. 612 c.p., essendo altresì necessario accertare la sua concreta realizzabilità, avuto riguardo al complessivo contesto, oggettivo e soggettivo, in cui la frase è pronunciata, dovendosi in altri termini verificare se il reo, per età, caratteristiche fisiche e mezzi a disposizione, abbia o meno la possibilità di tradurla in atto. Ne consegue che una frase che in astratto può rappresentare una minaccia, può non essere ritenuta tale in riferimento al complessivo contesto in cui in concreto è stata pronunciata, che la privi di effettiva idoneità intimidatoria (Cass. pen., Sez. V, 06/02/2018, n. 17470).

Nel caso di specie, è opinione di Questo Tribunale che l'espressione proferita dal Signor Marinelli nei confronti dei tesserati della Sampierdarenese, sia per il tenore della stessa, sia per il contesto in cui veniva proferita, costituisca solo una manifestazione di disappunto per il comportamento asseritamente tenuto da costoro e che fosse, di conseguenza, inidonea ad integrare la fattispecie di minaccia.

Anche in relazione a tale addebito, pertanto, il deferito deve essere prosciolto.

P.Q.M.

il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria proscioglie il deferito e, per l'effetto, anche la società PRO SAVONA CALCIO.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA

Nessuna Comunicazione

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Savona il 12/07/2022.

IL SEGRETARIO
Giovanni Fantino

IL DELEGATO
Prof. Carmine Iannece